

telefono
fax
e-mail

Via Canonico Ghiringhelli 1
091 814 45 02
091 814 44 15
protezionedati@ti.ch
www.ti.ch/protezionedati

Repubblica e Cantone
Ticino

Funzionario
incaricato

Carine Anato

Incaricato cantonale della protezione dei dati
e della trasparenza
6501 Bellinzona

telefono
e-mail

091 814 45 03
akoucarine.anato@ti.ch

Municipio del Comune di Mendrisio
Via Municipio 13
6850 Mendrisio

Bellinzona

6 ottobre 2015



Ns. riferimento

SPD.2015.CO.58

Vs. riferimento

Modifica del Regolamento e dell'Ordinanza comunale concernenti la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale di Mendrisio

Signor Sindaco,
signore e signori Municipali,

facciamo seguito al vostro scritto del 3 settembre 2015, con il quale ci chiedete un preavviso in merito alla conformità delle prospettate, nuove disposizioni sulla videosorveglianza con la legislazione in materia di protezione dei dati.

Richiamato l'art. 30a Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP; RL 1.6.1.1), che conferisce alla scrivente autorità la competenza di esaminare preliminarmente i progetti di atti legislativi e provvedimenti relativi alla protezione dei dati, inclusi i trattamenti che potenzialmente presentano rischi specifici per i diritti e le libertà delle persone;

riservata, la competenza della Sezione degli enti locali circa l'approvazione del Regolamento in oggetto, vi trasmettiamo le seguenti considerazioni generali:

Regolamento:

► Ad art. 3: L'estensione del campo di utilizzo della videosorveglianza da quella fissa a quella mobile non pone particolari problemi, a condizione che si rispettino scrupolosamente l'oggetto e le finalità sancite dagli art. 1 e 2 cpv. 1 del Regolamento in questione e specificati all'art. 1 della relativa Ordinanza di applicazione, oltre al principio della buona fede, in particolare per quel che concerne l'adeguata e sistematica informazione degli utenti circa l'utilizzo delle videocamere mobili, conformemente alla massima: "Il cartello di avviso segue la videocamera". Si potrebbe, ad esempio, apporre un cartello fisso nelle zone soggette a videosorveglianza mobile, indicando che l'area può, a discrezione del Comune, essere soggetta a videosorveglianza temporanea.

► Ad art. 6 cpv. 1: Considerato l'ingerenza nei diritti fondamentali dei cittadini che l'utilizzo della videosorveglianza comporta, in rispetto dei principi generali vigenti in materia di protezione dei dati (in particolare quello della proporzionalità) e della tutela della personalità dei cittadini, il termine massimo di conservazione delle registrazioni deve essere stabilito in modo chiaro e preciso nella base legale formale che la istituisce. In tale ottica, la prima proposta di norma sulla conservazione da voi abbozzata è la più conforme ai principi sanciti dalla LPDP.

Va poi detto che il periodo di conservazione delle registrazioni va stabilito in funzione della finalità perseguita dalla videosorveglianza. Per fissare il termine massimo di conservazione delle registrazioni, occorre tener conto di tutti gli interessi in gioco, ossia: l'interesse pubblico invocato (che esige un termine di conservazione delle registrazioni più lungo, onde evitare che informazioni potenzialmente utili in procedure siano distrutte troppo presto) e il diritto dei cittadini alla protezione delle loro libertà fondamentali (che esige un periodo di conservazione più breve, allo scopo di minimizzare i rischi di utilizzo abusivo dei dati raccolti). La prassi in vigore in materia di registrazioni a valenza probatorie, ritiene che un termine di conservazione massimo di 5-7 giorni sia normalmente sufficiente per constatare l'esistenza di un danno all'infrastruttura pubblica (piazze, strade, scuole ecc.) o di un illecito (furti, deposito abusivo di rifiuti, ecc.), considerando adeguatamente anche i giorni festivi. Soltanto qua-

lora le registrazioni sono necessarie in una procedura amministrativa, civile o penale, esse possono essere conservate oltre questi termini. Il Tribunale federale ha ritenuto lecita una conservazione delle registrazioni fino a un termine massimo di 100 giorni (DTF 133 I 77). Nella fattispecie, il termine di conservazione di 10 giorni scelto dal Comune non pone particolari problemi, nella misura in cui esso giustifica debitamente la necessità di tale termine. Va inoltre rilevato che il Comune può, senza doverlo definire nell'Ordinanza, applicare per ogni categoria di bene videosorvegliato delle durate di conservazione modulate.

Per quel che concerne, in fine, la formulazione del termine di conservazione, consigliamo di utilizzare un'estensione in giorni anziché in ore. Ciò dovrebbe garantire una maggior chiarezza del disposto.

Ordinanza:

► Ad art. 6 cpv. 2: Non è dato a capire perché l'Ordinanza, prevede un termine di conservazione dei dati più breve (7 giorni) di quello previsto nel Regolamento (10 giorni). Come già detto sopra, il termine massimo di conservazione non può essere definito nell'Ordinanza, ma va stabilito nel Regolamento. Rileviamo che non vi è una concreta necessità di definire ulteriormente il termine di conservazione già chiaramente stabilito nel Regolamento.

► Ad art. 6 cpv. 4: La scrivente autorità riserva il proprio parere sul contenuto del disposto in questione, dopo ricezione delle osservazioni del Ministero pubblico, che abbiamo provveduto a contattare onde ottenere delle informazioni circa le competenze e le modalità con le quali vengono raccolte e ulteriore amministrare le prove di reato rilevate tramite videosorveglianza del suolo pubblico.

Auspucando di avervi fornito indicazioni utili e riservate eventuali, ulteriori approfondimenti, vogliate gradire l'espressione della nostra stima.

Incaricato cantonale della protezione
dei dati e della trasparenza


Carine Anato
Giurista ausiliaria